



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

ORDINANZA SINDACALE

N. 18 DEL 16/06/2020

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO	Ordinanza n. 18 del 16/06/2020 Malattie infettive e diffuse dei bovini
ELEMENTI ESSENZIALI	<p>Il Sindaco Omissis Ordina Al Sig. Puliafito Antonino, responsabile aziendale, meglio generalizzato in premessa, quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il sequestro di tutto l'allevamento;2. I bovini riscontrati infetti da Brucellosi e identificati nel mod. 2/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. Puliafito Antonino e debbono essere tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;3. Gli animali di cui al punto 2 devono essere macellati entro 15 giorni dalla data di notifica del Mod. 2/33 da parte del servizio veterinario, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio;4. I feti, i capi nati morti, i capi morti di Brucellosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi del DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio;5. Il latte proveniente dalle bovine infette può essere impiegato come alimento per animali dello stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;6. Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71° per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente;7. Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita dei bovini destinata ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del DPR 320/54;8. Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di disinfettante e ricoperto di uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per ortocolture. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti di urine e dei liquami, nonché ripetutamente nei locali di ricovero;9. Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto



COMUNE DI TRIPI

Via F. Todaro, 63 - 98060 Tripi (ME) - Part. IVA 02033030830 - tel.0941/82014

ORDINANZA SINDACALE

N. 18 DEL 16/06/2020

ESTRATTO

pag. 2 di 2

con animali infetti o le placente debbono essere distrutte, bruciati o interrati dopo essere stati aspersi di prodotti disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modificazioni;

10. Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario dell'Asp di Messina - distretto di Barcellona P.G. di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione d'urgenza;

11. Divieto di far coprire le bovine dell'allevamento da tori di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;

12. Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegata firma degli atti inerenti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello (D.P.R. 320/54).

Il servizio Veterinario dell'Asp di Messina - Distretto di Barcellona P.G. VV. UU. VV.SS e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo Sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

(F.to) Il Sindaco

Michele Lemmo